



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO "ACHILLE MAPELLI "

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING; TURISMO; LICEO SCIENTIFICO;

AGRARIA AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA; LICEO SPORTIVO

Via Parmenide, 18 - 20900 Monza (MB) Tel. 039/833353

C.F.: 94517440155 - CODICE: MBTD41000Q - CODICE UNIVOCO: UFFV1T

www.mapelli-monza.edu.it - mbtd41000q@pec.istruzione.it - mbtd41000q@istruzione.it

	Circolare n. 446 del 28.06.2024
A	Studenti classi V corso di agraria
Oggetto	Indizione degli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato per la sessione 2024.

Si trasmette in allegato alla presente, per opportuna conoscenza, l'Ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito n. 122 del 18 giugno 2024 relativa a quanto in oggetto.

Si sottolinea che il termine di presentazione delle domande dei candidati è il 25 luglio 2024.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Aldo Melzi

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3 D.L. 39/1993)



Il Ministro dell'istruzione e del merito

- VISTO** l'articolo 33, comma 5, della Costituzione;
- VISTA** la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea;
- VISTA** la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea;
- VISTA** la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante norme sugli "Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni";
- VISTA** la Legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l'Ordinamento della professione di Perito Agrario, così come modificata ed integrata dalla legge del 21 febbraio 1991, n. 54;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTA** la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania" ed in particolare il Titolo III;
- VISTA** la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";
- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, l'articolo 17;
- VISTO** il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" e, in particolare, l'articolo 9, comma 6;
- VISTA** la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" ed in particolare l'articolo 1, comma 52;
- VISTO** il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", ed in particolare l'articolo 45;
- VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- VISTO** il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";
- VISTO** il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica", convertito, con modificazioni, dalla legge 6

giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l'articolo 6, commi 1 e 2, secondo cui "1. qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca possono essere definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, l'organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. 2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale";

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", e, in particolare, l'art. 6, comma 4, il quale prevede che: "Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 2bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, relative alle modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022. Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo 6, con decreto del Ministro dell'istruzione.";

VISTA la legge 15 luglio 2022, n. 99, concernente l'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'articolo 6;

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", e, in particolare, l'art.6, comma 8bis, primo periodo, il quale dispone che "Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 2023";

VISTO il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, recante "Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" che all'art. 7 ter riporta che "Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 2023 anche per le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, di cui al medesimo comma 4, secondo periodo, per le quali l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito";

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 febbraio 2024, n. 18, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", e, in particolare, l'art 6, comma 3, il quale dispone che "Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo allo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di talune professioni, è prorogato al 31 dicembre 2024. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni indicate all'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, nonché a coloro che hanno conseguito una delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2 della medesima legge.";

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per

- l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante *"Disciplina dell'imposta di bollo"*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, *"Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell'articolo 1 della Legge 10 dicembre 1997, n. 425"* ed in particolare l'articolo 15, comma 8, il quale dispone che *"Il diploma rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti professionali, è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo"*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante *"Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti"*, e particolare l'articolo 55, così come modificato dall'articolo 1, comma 52, della legge n. 107/2015;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, come modificato dal D.P.R. 31 luglio 2017, n. 134, *"Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"* ed in particolare l'Allegato D contenente la Tabella di confluenza dei percorsi degli Istituti tecnici previsti dall'ordinamento previgente;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, *"Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148"* e, in particolare, l'articolo 6;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori - I.T.S.-, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 631, della legge n. 296/2006;
- VISTO** il decreto del Ministro della pubblica istruzione 16 marzo 1993, n. 168, recante *"Regolamento per gli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Agrario"*, il quale, all'articolo 1, comma 1, dispone che gli Esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione indetta con Ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione, d'ora in avanti denominato *"Regolamento"*;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 agosto 2000, così come modificato dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante *"Disciplina delle classi di laurea"*;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, *"Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"*;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011, n. 8327, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e finanze, 7 febbraio 2013, n. 93, con il quale sono state adottate le Linee guida in attuazione dell'articolo 52, comma 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012;
- VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015, recante definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed in particolare l'articolo 4, comma 5 e l'articolo 5, comma 9;
- VISTO** il Regolamento per lo svolgimento della pratica professionale e dell'attività

tecnico-agricola subordinata approvato dal Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati il 14 gennaio 2011, aggiornato ed integrato il 18 aprile 2023 (delibera n. 19/2023);

- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante *“Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito”*;
- VISTO** il decreto del Direttore generale degli Ordinamenti scolastici del 27 luglio 2011, prot. n. 5213, di delega ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali ed ai Sovrintendenti delle province di Trento e Bolzano;
- VISTO** il parere reso in data 16 giugno 2015 dall'Ufficio Legislativo del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca sull'accesso agli esami abilitanti alle professioni di Perito Agrario, Perito Industriale, Geometra ed Agrotecnico e condiviso dall'Ufficio di Gabinetto con nota prot. n. 27133 del 28 settembre 2015;
- VISTO** il parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale, reso in data 15 marzo 2017 ed acquisito dalla DGOSV il 7 aprile 2017, prot. 3786, in merito alla richiesta presentata dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca – Dipartimento per la Formazione superiore e per la ricerca – Direzione Generale per lo Studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore – con nota n.7432 del 13 marzo 2017, al fine di integrare, con l'indicazione delle lauree specialistiche e magistrali, i titoli di accesso agli esami di Stato;
- VISTA** la nota n. 0000170 del 15 febbraio 2024, inviata anche alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, con la quale il Collegio nazionale dei Periti agrari e Periti agrari laureati ha chiesto al Consiglio Universitario Nazionale di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di integrare l'elenco delle lauree di cui al D.P.R. n. 328/2001 per l'accesso agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito agrario laureato;
- VISTA** la successiva nota n. 0000244 del giorno 1° marzo 2024, inviata anche alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, con la quale il Collegio nazionale dei Periti agrari e Periti agrari laureati ha inviato al Consiglio Universitario Nazionale l'integrazione dell'elenco delle lauree indicato nella precedente nota n. 0000170 del 15 febbraio 2024 sopracitata;
- RITENUTO** di consentire ai candidati Periti agrari, in possesso delle lauree per le quali il suddetto Collegio nazionale ha richiesto il parere del Consiglio Universitario Nazionale e per i quali sussistano i requisiti e le condizioni di cui alla presente Ordinanza, l'ammissione con riserva agli esami di Stato di cui sopra, data l'esigenza, nelle more della formulazione del predetto parere, di emanare le Ordinanze Ministeriali di indizione degli esami di Stato di abilitazione alla libera professione di Geometra e Geometra laureato, Agrotecnico e Agrotecnico laureato, Perito industriale e Perito industriale laureato, Perito agrario e Perito agrario laureato;
- VISTA** la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2209/2020, pubblicata il 2 aprile 2020;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito 11 giugno 2024, n. 117, con il quale sono state disposte le modalità di svolgimento degli esami di Stato della sessione 2024 di abilitazione all'esercizio delle professioni di Agrotecnico e Agrotecnico laureato, Geometra e Geometra laureato, Perito agrario e Perito agrario laureato, Perito industriale e Perito industriale laureato;
- RITENUTO** di disciplinare, in osservanza delle disposizioni sopracitate, l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle suddette professioni;
- ACQUISITI** i pareri e le indicazioni specifiche, anche sotto il profilo tecnico, del Collegio Nazionale interessato, ed acquisita, altresì, la disponibilità dello stesso alla realizzazione della sessione d'esame

ORDINA

Art. 1

(Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito agrario e di Perito agrario laureato per la sessione 2024)

1. È indetta, per l'anno 2024, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito agrario e di Perito agrario laureato.
2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso e dei conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si applicano le seguenti definizioni:
 - a) **candidato Perito agrario**: il candidato in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di Perito Agrario conseguito presso un Istituto Tecnico Agrario statale, paritario o legalmente riconosciuto, ovvero in possesso del diploma afferente al settore "Tecnologico", indirizzo "Agraria, Agroalimentare e Agroindustria" di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, unitamente al possesso di uno dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere A, B, C, D, E, F, G ed H della presente Ordinanza;
 - b) **candidato Perito agrario laureato**: il candidato in possesso di:
 - diploma universitario triennale di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall'articolo 8, comma 3 e riportata nella Tabella C allegata alla presente Ordinanza;
 - laurea di cui alle classi indicate dall'articolo 55, comma 2, del D.P.R. n. 328/2001 e riportate nella Tabella D, allegata alla presente Ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all'articolo 55, comma 1 del citato D.P.R., svolto anche secondo le modalità indicate dall'articolo 6, commi da 3 a 9, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
 - ai sensi del parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale in data 15 marzo 2017, lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, così come riportate nella Tabella E, allegata alla presente Ordinanza, nonché i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009.
3. La sessione d'esame – da svolgersi secondo il programma riportato nell'Allegato B alla presente Ordinanza - è unica per tutti i candidati di cui al precedente comma.

Art. 2 **(Requisiti di ammissione)**

1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati Periti agrari in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di Perito Agrario conseguito presso un Istituto Tecnico Agrario statale, paritario o legalmente riconosciuto, ovvero in possesso del diploma afferente al settore "Tecnologico", indirizzo "Agraria, Agroalimentare e Agroindustria" di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 citato in premessa, che, alla data di presentazione della domanda:

A - abbiano completato il tirocinio professionale della durata massima di 18 mesi, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, secondo le modalità indicate dall'articolo 6, commi da 3 a 9, dello stesso decreto, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015. La durata e le modalità di svolgimento del tirocinio di cui alla presente lettera A si osserva, per l'eventuale periodo residuo necessario al raggiungimento dei 18 mesi, anche per coloro i quali hanno iniziato ma non terminato entro il 15 agosto 2012 il tirocinio secondo le tipologie di cui alle successive lettere B, C, e D, di cui al presente comma. Lo svolgimento del tirocinio si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il loro tirocinio nella misura prevista dal previgente ordinamento, abbiano maturato il nuovo termine (diciotto mesi) introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'articolo 6 del 7 agosto 2012, n. 137;

B – abbiano completato il periodo di tirocinio, ove previsto, svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo modalità stabilite con le convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi, le università, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, ovvero secondo le modalità disposte dall'articolo 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;

C - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo di pratica biennale, presso un Perito Agrario o un Dottore in Scienze Agrarie o Forestali iscritti ai rispettivi Albi professionali da almeno un quinquennio oppure lo svolgimento per almeno tre anni di attività tecnico agricola subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale, ai sensi dell'articolo 31, comma 2 della legge 28 marzo 1968, n. 434 così come modificato dall'articolo 10, comma 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 54; il periodo di pratica si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il loro tirocinio nella misura biennale prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012, abbiano comunque maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'art. 6 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;

D - abbiano svolto, a far data dal 15 agosto 2012, ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento sul Tirocinio, approvato dal Collegio nazionale il 14 novembre 2018, integrato e modificato il 18 aprile 2023, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 137/2012, un tirocinio presso lo studio di un libero professionista iscritto negli Albi delle categorie tecnico scientifiche;

E - abbiano svolto, a far data dal 15 agosto 2012, ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento sul Tirocinio approvato dal Collegio Nazionale il 14 novembre 2018, integrato e modificato il 18 aprile 2023, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, mansioni inerenti alle competenze previste dall'articolo 2 della legge 434/68 così come modificata dalla legge 54/1991 e dalle leggi speciali presso istituzioni pubbliche, Enti pubblici e privati, società e imprese della filiera agricola, agroalimentare, del verde privato e pubblico e dell'ambiente, società di cooperative di servizi che operano nei settori della manipolazione degli alimenti, aziende agrarie, imprese e cooperative commerciali di prodotti agricoli, del verde;

F - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, della certificazione di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui agli Allegati C e D del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91, adottato ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999 n. 144, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore - I.F.T.S. - di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento sul Tirocinio approvato dal Consiglio Nazionale il 14 novembre 2018, integrato e modificato il 18 aprile 2023, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'Albo. I Collegi provinciali dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati;

G - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, del diploma rilasciato dagli Istituti Tecnici Superiori - I.T.S. - di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 - ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento sul Tirocinio approvato dal Collegio nazionale il 14 novembre 2018, integrato e modificato il 18 aprile 2023, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137- purché il percorso formativo frequentato, inerente all'Area tecnologica Nuove tecnologie per il Made in Italy/ambito Sistema Agroalimentare, sia comprensivo del tirocinio di sei mesi coerente con le attività libero professionali previste dall'Albo. I Collegi provinciali dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati.

H - siano in possesso, oltre ad uno dei diplomi di istruzione secondaria di cui al comma 1 del presente articolo, della specializzazione di Enotecnico attivata, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze il 24 aprile 2012.

2. Alla sessione d'esame sono ammessi, altresì, i candidati Periti Agrari Laureati in possesso di uno dei seguenti titoli:

A - diploma universitario triennale di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall'articolo 8, comma 3 e riportata nella Tabella C allegata alla presente Ordinanza;

B - laurea, di cui alle classi indicate dall'articolo 55, comma 2, del D.P.R. n. 328/2001 e riportate nella Tabella D, allegata alla presente Ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui

all'articolo 55, comma 1 del citato D.P.R., svolto anche secondo le modalità indicate dall'articolo 6, commi da 3 a 9, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015;

C - lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, così come riportate nella Tabella E, allegata alla presente Ordinanza, nonché i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009.

3. Sono ammessi **con riserva**, nelle more dell'acquisizione del parere del Consiglio Universitario Nazionale, di cui alle premesse alla presente Ordinanza, in merito alla loro ammissibilità ai fini dell'accesso agli esami di Stato, i candidati in possesso delle lauree L 15-Scienze del turismo; L Gastr- scienze, colture e politiche enogastronomiche per il benessere; LM 49-scienze del turismo; LM 60-scienze della natura e dell'uomo, 68/S scienze della natura.
4. Sono ammessi alla sessione d'esami, inoltre, i candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro e non oltre il giorno antecedente la prova d'esame. Il Collegio, effettuate le verifiche di competenza, provvederà ad inviare in tempo utile alle Commissioni d'esame il certificato di compiuta pratica.

Art. 3 **(Calendario, sede e prova d'esame)**

1. Gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito agrario e Perito agrario laureato consistono, per la sessione 2024, in un'unica prova orale, svolta esclusivamente con modalità a distanza, con inizio nello stesso giorno su tutto il territorio nazionale. Il calendario della sessione d'esame è di seguito indicato:
 - **19 novembre 2024, ore 8.30:** insediamento delle commissioni esaminatrici e riunione preliminare, per gli adempimenti previsti dal Regolamento dei rispettivi Ordini nazionali;
 - **20 novembre 2024, ore 8.30:** prosecuzione della riunione preliminare;
 - **21 novembre 2024, ore 8.30:** predisposizione del calendario della prova orale e comunicazione del calendario ai candidati ammessi agli esami;
 - **26 novembre 2024, ore 8.30:** inizio della prova orale.
2. La prova d'esame viene effettuata in una sede virtuale, con interazione audio/video tra la commissione ed i candidati. La piattaforma viene fornita dal Consiglio/Collegio Nazionale dei Periti agrari e Periti agrari laureati, garantendo la sostenibilità e tenuta del sistema, nonché l'assistenza e il supporto tecnico necessario. Il Consiglio/Collegio Nazionale mette a disposizione delle commissioni esaminatrici la propria piattaforma di riferimento, assicurando l'osservanza delle prescrizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
3. Non è consentito l'utilizzo di piattaforme diverse da quella fornita dal citato Consiglio/Collegio Nazionale.
4. La prova orale verte sugli argomenti di cui all'Allegato B alla presente Ordinanza e deve consentire alla Commissione esaminatrice di accertare l'acquisizione delle competenze, conoscenze e abilità richieste per lo specifico profilo professionale.
5. La prova ha la durata massima di 30 minuti. Sono convocati non meno di 5 candidati al giorno per almeno 5 giorni a settimana, ove possibile.
6. I candidati che, per comprovati e documentati motivi, sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della Commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova d'esame nel giorno stabilito possono dalla Commissione stessa essere riconvocati in altra data solo a condizione che non si determini un prolungamento del previsto calendario di esami (articolo 11, commi 8 e 9, del *Regolamento*).
7. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati che risultino, per qualsiasi motivo, assenti alla prova sono esclusi dalla sessione d'esame.
8. L'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito agrario e Perito agrario laureato è conseguita solo da parte dei candidati che riportino nella prova orale una valutazione di almeno 60/100.

Art. 4

(Domanda di ammissione alla sessione d'esame)

1. La domanda di ammissione alla sessione d'esame, sulla quale va apposta marca da bollo da €16,00, va presentata utilizzando il modello riportato nell'Allegato A alla presente Ordinanza. A corredo della domanda occorre allegare la documentazione indicata nel successivo articolo 5. La presentazione di più di una domanda, per la sessione in corso, comporta l'esclusione in qualsiasi momento dagli esami.
2. I candidati con disabilità devono, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per lo svolgimento della prova (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, come certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la sussistenza delle "condizioni personali richieste".
3. I candidati con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) devono presentare nella domanda esplicita richiesta, in funzione delle proprie necessità, opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'A.S.L. di riferimento o da equivalente struttura pubblica, di strumenti compensativi e/o di eventuali tempi aggiuntivi necessari per l'espletamento delle prove d'esame. L'adozione delle suddette misure è stabilita dalla commissione d'esame sulla scorta della documentazione presentata.
4. Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai candidati sono trattati ai soli fini dell'espletamento delle procedure connesse allo svolgimento degli esami. I candidati possono esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso e, in particolare, il diritto di accedere ai dati che li riguardano e di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in difformità alle disposizioni di legge. Il candidato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorità garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 5

(Documentazione da allegare alla domanda di ammissione)

1. Alla domanda di ammissione alla sessione d'esame devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo all'attività professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti;
 - b) eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
 - c) ricevuta dalla quale risulti l'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli Esami dovuta all'erario nella misura di 49,58 euro (art. 2, capoverso 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore dell'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, deve essere effettuato presso una Banca o un Ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice Ufficio: quello dell'Agenzia delle Entrate "locale" in relazione alla residenza anagrafica del candidato);
 - d) fotocopia non autenticata di un documento di identità (articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);
 - e) elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.

Art. 6

(Modalità di presentazione della domanda di ammissione – Termine – Esclusioni)

1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza nella Gazzetta Ufficiale – 4^a serie speciale/Concorsi ed Esami, la domanda di ammissione alla sessione d'esame, unitamente ai documenti di cui all'articolo 5, al Collegio di appartenenza ovvero al Consiglio Nazionale dei Periti agrari e Periti agrari laureati, il quale provvederà agli adempimenti previsti dall'articolo 7 della presente Ordinanza.
2. Le domande devono pervenire al Collegio di appartenenza secondo una delle seguenti modalità:
 - a. tramite Posta Elettronica Certificata – PEC (fa fede la stampa che documenta l'inoltro della PEC);
 - b. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante, cui compete la spedizione).
2. Non sono ammessi alla prova d'esame i candidati che abbiano spedito la domanda di ammissione corredata dai documenti di cui all'articolo 5 oltre il termine di scadenza stabilito

quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dall'articolo 2, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo.

3. L'esclusione può avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.
4. A norma dell'articolo 12 del *Regolamento* le Commissioni esaminatrici verificano il possesso da parte dei candidati dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami e vigilano sul regolare svolgimento delle prove. Qualora venga accertata la mancanza o la irregolare documentazione di uno dei requisiti indicati nell'articolo 2 della presente Ordinanza o nei casi in cui si verificano frodi o comportamenti contrari alle norme relative ai doveri dei candidati durante lo svolgimento della prova, le Commissioni esaminatrici dispongono, con provvedimento motivato, l'annullamento della prova e l'esclusione degli interessati dagli esami.

Art. 7 **(Adempimenti dei Collegi)**

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, i Collegi provinciali o territoriali verificano la regolarità delle domande ricevute ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, comunicano al Ministero dell'istruzione e del merito, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo dgosv@postacert.istruzione.it ed al Collegio Nazionale:
 - a) **entro e non oltre i successivi quaranta giorni, il numero** dei candidati in possesso dei requisiti, anche in corso di maturazione, ai fini della determinazione del numero delle Commissioni da nominare. La comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi in cui non sia pervenuta alcuna domanda;
 - b) **entro e non oltre trenta giorni** dall'invio della comunicazione di cui alla precedente lett. a), i Collegi provinciali o territoriali trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo dgosv@postacert.istruzione.it **un unico elenco nominativo**, in ordine alfabetico e numerico, dei candidati ammessi a sostenere la prova d'esame, con espressa indicazione del titolo di studio posseduto, per consentire al Ministero dell'istruzione e del merito di provvedere alla loro assegnazione alle Commissioni. I Collegi provvedono a formare detti elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in particolare, sia all'iscrizione nel Registro dei praticanti sia al possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 2.
2. Nell'elenco di cui al comma 1 lettera b vengono indicati, per ciascun candidato:
 - a) il cognome e il nome
 - b) il luogo e la data di nascita
 - c) il titolo di studio
 - d) il requisito di ammissione posseduto, di cui all'articolo 2, da indicare con la lettera corrispondente.
3. Nell'elenco di cui al comma 1, lettera b, vanno indicati anche i nominativi dei candidati con requisiti di ammissione ancora in corso di maturazione, a fianco dei quali deve essere apposta anche la dicitura "*Requisito in corso di maturazione*" con la data prevista di acquisizione che, ai sensi dell'articolo 2, non può essere successiva al giorno antecedente la prova d'esame.
4. In calce all'elenco di cui al comma 1 lettera b, datato e sottoscritto dal Presidente del Collegio, deve essere apposta da parte di quest'ultimo attestazione di avvenuta verifica della regolarità delle domande ricevute e di compimento di ogni accertamento di competenza.
5. Qualsiasi variazione all'elenco di cui al comma 1 lettera b deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dell'istruzione e del merito per gli adempimenti di competenza, tramite le modalità di cui sopra.
6. Ogni Collegio/Ordine territoriale, il giorno dell'insediamento della Commissione d'esame, dopo aver provveduto alla scansione degli eventuali fascicoli cartacei dei candidati, li rende disponibili, per via telematica, ai Presidenti ed agli altri componenti della Commissione, ai fini della verifica del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami stessi.

Art. 8 **(Adempimenti degli Istituti scolastici)**

1. Gli Istituti scolastici non sono coinvolti in alcuna delle attività proprie di ciascuna delle fasi di svolgimento degli esami.

2. Agli Istituti scolastici è affidato il compito di provvedere alla tenuta di tutti gli atti d'esame: gli Istituti sono gli stessi ai quali la Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione ha affidato il medesimo compito nella precedente sessione d'esami 2023.
3. Gli Istituti provvederanno alla conservazione dei verbali degli esami, che saranno loro inviati a cura dei Presidenti delle Commissioni esaminatrici, al fine di renderli disponibili per eventuali successivi adempimenti.
4. Gli Istituti scolastici di cui al comma 2 provvederanno altresì alla conservazione dei fascicoli telematici dei candidati, ricevuti da parte del Consiglio Nazionale e provvederanno alla loro conservazione unitamente a tutti gli atti relativi all'espletamento degli esami, al fine di renderli disponibili per eventuali, successivi adempimenti.
5. È compito degli Istituti di cui al medesimo comma 2 rilasciare il certificato di abilitazione a coloro che hanno superato positivamente gli esami.
6. La Direzione generale competente ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208 comunicherà a ciascun Presidente di Commissione la denominazione e l'indirizzo PEC dell'Istituto cui inviare i verbali degli esami.

Art. 9

(Attività tecnico-agricola subordinata. Esperienze formative. Requisiti e riconoscimento)

1. Coloro che, in possesso dei titoli di cui all'articolo 2 della presente Ordinanza, intendano far valere lo svolgimento di attività tecnico-agricola alle dipendenze di datori di lavoro pubblici e privati, per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione, devono rivolgere al Collegio provinciale nella cui circoscrizione essi risiedono domanda per il riconoscimento dell'idoneità dell'attività svolta.
2. L'attività di titolare di impresa agricola è equiparata a quella di lavoro subordinato, condividendone le direttive generali e specifiche, a condizione che la stessa sia dimostrata tramite valida documentazione fiscale, amministrativa e previdenziale.

Art. 10

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente Ordinanza, si osservano le disposizioni contenute nel *Regolamento*.

Art. 11

(Delega)

1. Per l'emanazione di tutti i successivi provvedimenti, attuativi delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, è conferita delega al Direttore Generale della Direzione competente ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208.

La presente Ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie speciale – Concorsi ed esami.

IL MINISTRO
Prof. Giuseppe Valditara



Firmato digitalmente da
VALDITARA GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

ALLEGATO A

**DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SESSIONE, PER L'ANNO 2024, DEGLI ESAMI DI STATO
DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI**

PERITO AGRARIO E PERITO AGRARIO LAUREATO

La domanda va compilata in stampatello in ogni sua parte

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _____
nato/a a (città/provincia) _____
il _____, residente in (via/piazza, n. civico, C.A.P., città, provincia)

recapito telefono cellulare _____
indirizzo di posta elettronica _____

chiede di essere ammesso/a a sostenere la prova d'esame prevista per gli esami di Stato - sessione 2024 - di abilitazione all'esercizio della libera professione di

PERITO AGRARIO E PERITO AGRARIO LAUREATO.

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, che i dati riportati dal sottoscritto/a assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'articolo 46 e 47, nonché delle conseguenze di carattere amministrativo e penale previste al successivo art. 76 per coloro che rilasciano dichiarazioni non corrispondenti a verità e falsità negli atti, dichiara:

- a) di non aver prodotto, per la sessione 2024, altra domanda di ammissione alla sessione d'esame ad un Collegio diverso da quello di appartenenza ¹
- b) di essere iscritto/a nel registro dei praticanti del Collegio di (indicare la provincia)

- c) di aver conseguito il seguente titolo di studio

presso _____
nell'anno scolastico/accademico _____ con votazione _____
- d) di aver svolto il tirocinio nelle seguenti modalità²:

¹ La presentazione, per la sessione 2024, di altra domanda di ammissione ad un Collegio diverso da quello di appartenenza, comporta, in qualsiasi momento, l'esclusione dagli esami (articolo 4, comma 1, della presente Ordinanza Ministeriale).

² Indicare una delle modalità di cui all'articolo 2, comma 1, dell'Ordinanza Ministeriale, lettere A, B, C e D. Coloro che siano in possesso, in aggiunta allo specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi, di uno dei titoli di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere E ed F ovvero di uno dei titoli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera B, ovvero ancora di una delle lauree di cui al comma 3 dell'articolo medesimo della presente Ordinanza, dichiarano di aver svolto il tirocinio di cui all'articolo 55, commi 1 e 3, del D.P.R. 5 giugno 2001, n.

In quanto candidato/a con disabilità, dichiara, ai sensi dell'art. 39 Legge n. 448/1998³

In quanto candidato/a con DSA, chiede di poter usufruire dei seguenti strumenti compensativi e/o tempi aggiuntivi, come da documentazione allegata⁴.

Si allegano i seguenti documenti:

- curriculum in carta semplice, firmato dal/dalla sottoscritto/a, relativo all'attività professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti;
- eventuali pubblicazioni di carattere professionale
- ricevuta del versamento di euro 49,58 dovuta all'Erario quale tassa di ammissione agli esami⁵
- fotocopia non autenticata del documento di identità⁶
- elenco in carta semplice, firmato dal/dalla sottoscritto/a, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della presente domanda

Indirizzo di posta elettronica al quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami _____

Il/la sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati personali ai soli fini dell'espletamento delle procedure connesse allo svolgimento degli esami.

Data _____

Firma (per esteso) _____

328 - così come modificato dall'art. 1, comma 52 della legge n. 107/2015 citata nelle premesse, anche espletato secondo le modalità indicate dall'articolo 6, commi da 3 a 9, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

³ I/le candidati/e con disabilità devono, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 104/1992, indicare quanto loro necessario per lo svolgimento della prova (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, come certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato). Nella domanda deve essere attestata, con dichiarazione ai sensi dell'art. 39 della legge n. 448/1998, l'esistenza delle "condizioni personali richieste".

⁴ I/le candidati/e con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) possono presentare nella domanda esplicita richiesta, in funzione delle proprie necessità, opportunamente documentate ed esplicitate con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'A.S.L. di riferimento o da equivalente struttura pubblica, di strumenti compensativi e/o di eventuali tempi aggiuntivi necessari per l'espletamento della prova d'esame.

⁵ La tassa di ammissione agli esami è dovuta all'Erario ai sensi dell'art. 2, capoverso 3, del D.P.C.M. del 21 dicembre 1990. Il versamento, in favore dell'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, deve essere effettuato presso una Banca o un Ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice Ufficio: quello dell'Agenzia delle Entrate "locale" in relazione alla residenza anagrafica del/della candidato/a).

⁶ La fotocopia di un documento di identità è presentata non autenticata ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

PROGRAMMA D'ESAME

(art. 18 - Decreto Ministeriale 16 marzo 1993, n° 168)

PROVA ORALE

Il colloquio verterà sui diversi aspetti delle competenze previste dal regolamento professionale.

Sarà richiesta, oltre la conoscenza degli aspetti tecnici riguardanti i diversi contenuti, l'illustrazione delle considerazioni economiche e degli aspetti normativi inerenti ai problemi che saranno sottoposti all'analisi dei candidati.

Potranno inoltre essere discussi aspetti tecnici relativi alle pubblicazioni presentate.

TABELLA C

DIPLOMI UNIVERSITARI (Tabella A - decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001)
<ul style="list-style-type: none"> - Biotecnologie agro-industriali - Economia ed amministrazione delle imprese agricole - Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente - Gestione tecnica ed amministrativa in agricoltura - Produzioni animali - Produzioni vegetali - Tecniche forestali e tecnologie del legno - Viticoltura ed enologia

TABELLA D

CLASSI DELLE LAUREE IN: (Decreto ministeriale 509/1999)	CLASSI DELLE LAUREE IN: (Decreto ministeriale 270/2004)
1 - Biotecnologie 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale 8 - Ingegneria civile e ambientale 17 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale 20 - Scienze e tecnologie agrarie, agro-alimentari e forestali 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura 40 - Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali	L-2 Biotecnologie L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale L-7 Ingegneria civile e ambientale L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale L- 25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali

TABELLA E

CLASSI DI LAUREA RITENUTE ASSORBENTI RISPETTO AI TITOLI, ELENCATI NELLA TABELLA D, DI CUI AL DPR 328/2001, ART. 55, COMMA 2, LETTERA C)	
Laurea specialistica DM 509/1999	Laurea magistrale DM 270/2004
6/S Biologia	LM-6 Biologia
7/S Biotecnologie agrarie	LM-7 Biotecnologie agrarie
8/S Biotecnologie industriali	LM-8 Biotecnologie industriali
9/S Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche	LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
62/S Scienze chimiche	LM-54 Scienze chimiche
69/S Scienze della nutrizione umana	LM-61 Scienze della nutrizione umana
3/S Architettura del paesaggio	LM-3 Architettura del paesaggio
4/S Architettura e ingegneria edile	LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura
54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale	LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
28/S Ingegneria civile	LM-23 Ingegneria civile LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi LM-26 Ingegneria della sicurezza
38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio	LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
64/S Scienze dell'economia	LM-56 Scienze dell'economia
83/S Scienze economiche per l'ambiente e la cultura	LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali
77/S Scienze e tecnologie agrarie	LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
78/S Scienze e tecnologie agroalimentari	LM-70 Scienze e tecnologie alimentari
74/S Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali	LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
68/S Scienze della natura	LM-60 Scienze della natura
82/S Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio	LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
79/S Scienze e tecnologie agrozootecniche	LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali



COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI

ESAMI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE APERTI I TERMINI PER PRESENTARE LE DOMANDE

la scadenza è il 25 luglio 2024

In Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata l'Ordinanza del MIUR che ha indetto la sessione unica 2024 degli **Esami di Stato abilitanti alla libera professione di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato**, fissando nel giorno di **giovedì 25 luglio p.v.** il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione agli esami stessi.

Le domande devono pertanto essere spedite secondo le seguenti modalità (entro il 25 luglio p.v.):

- A) Tramite Posta Elettronica Certificata: fa fede la stampa che documenta l'inoltro della PEC;
- B) A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante a cui compete la spedizione

SONO AMMESSI A SOSTENERE GLI ESAMI ABILITANTI LE LAUREE E ALTRI TITOLI DI STUDIO ELENCATI

Lauree e titoli di studio per accedere all'Albo dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati

DIPLOMI UNIVERSITARI

(Tabella A - decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001)

- Biotecnologie agro-industriali
- Economia ed amministrazione delle imprese agricole
- Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente
- Gestione tecnica ed amministrativa in agricoltura
- Produzioni animali
- Produzioni vegetali
- Tecniche forestali e tecnologie del legno
- Viticoltura ed enologia

COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

Via Principe Amedeo n. 23, 00185, Roma

Tel: +39 06 48906713

- e-mail: segreteria@peritiagrari.it - PEC: segreteria@pec.peritiagrari.it

LAUREE MAGISTRALI, SPECIALISTICHE e/o “VECCHIO ORDINAMENTO”

CLASSI DELLE LAUREE IN: (Decreto Ministeriale 509/1999)	CLASSI DELLE LAUREE IN: (Decreto Ministeriale 270/2004)
1 - Biotecnologie 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale 8 - Ingegneria civile e ambientale 17 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale 20 - Scienze e tecnologie agrarie, agro-alimentari e forestali 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura 40 - Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali	L-2 Biotecnologie L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica paesaggistica e ambientale L-7 Ingegneria civile e ambientale L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali

Nonché titoli equipollenti.

Le lauree specialistiche (triennali) permettono l'iscrizione all'Esame di Stato avendo assolto all'obbligo del tirocinio in quanto convenzionate.

Sono ammessi con riserva, nelle more dell'acquisizione del parere del Consiglio Universitario Nazionale, di cui alle premesse dell'Ordinanza n. 122, in merito alla loro ammissibilità ai fini dell'accesso agli esami di Stato, i candidati in possesso delle lauree L 15-Scienze del turismo; L-Gastr Scienze, colture e politiche enogastronomiche per il benessere; LM 49 Scienze del turismo; LM 60 Scienze della natura e dell'uomo, 68/S Scienze della natura.

COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

Via Principe Amedeo n. 23, 00185, Roma

Tel: +39 06 48906713

- e-mail: segreteria@peritiagrari.it - PEC: segreteria@pec.peritiagrari.it

CLASSI DI LAUREA RITENUTE ASSORBENTI RISPETTO AI TITOLI

elencati nella Tabella precedente (di cui al DPR 328/2001, art. 55, comma 2, lettera c)

Laurea Specialistica DM 509/1999	Laurea Magistrale DM 270/2004
6/S Biologia	LM-6 Biologia
7/S Biotecnologie agrarie	LM-7 Biotecnologie agrarie
8/S Biotecnologie industriali	LM-8 Biotecnologie industriali
9/S Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche	LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
62/S Scienze chimiche	LM-54 Scienze chimiche
69/S Scienze della nutrizione umana	LM-61 Scienze della nutrizione umana
3/S Architettura del paesaggio	LM-3 Architettura del paesaggio
4/S Architettura e ingegneria edile	LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura
54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale	LM-48 Pianificazione territoriale e urbanistica ambientale
28/S Ingegneria civile	LM-23 Ingegneria civile LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi LM-26 Ingegneria della sicurezza
38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio	LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
64/S Scienze dell'economia	LM-56 Scienze dell'economia
83/S Scienze economiche per l'ambiente e la cultura	LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali
77/S Scienze e tecnologie agrarie	LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
78/S Scienze e tecnologie agroalimentari	LM-70 Scienze e tecnologie alimentari
74/S Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali	LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
68/S Scienze della natura	LM-60 Scienze della natura
82/S Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio	LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
79/S Scienze e tecnologie agrozootecniche	LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali

COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

Via Principe Amedeo n. 23, 00185, Roma

Tel: +39 06 48906713

- e-mail: segreteria@peritiagrari.it - PEC: segreteria@pec.peritiagrari.it

DIPLOMA DI PERITO AGRARIO

- a. Diploma di Perito Agrario, conseguito in un Istituto Tecnico Agrario Statale o Parificato, ai sensi dell'articolo 1, della legge 434/1968 così come modificata dalla legge 54/1991;
 - b. Diploma di maturità conseguito presso un Istituto Tecnico, statale o parificato, ad indirizzo: Tecnologico: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, previsto dall'art. 1 della legge 434/1968 così come modificato dalla legge 54/1991 o titolo equipollente ovvero del titolo previsto dall'attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, ovvero qualsiasi altro titolo riconosciuto dalla legge di pari valore ai fini dell'accesso alla professione;
 - c. È facoltà del CNPAPAL riconoscere periodi di stage, alternanza scuola/lavoro, apprendistato, ovvero di periodi complementari professionalizzanti, organizzati nell'ambito dei programmi didattici dagli ITA, che assolvano in parte o in toto lo
- **Abbiano conseguito il diploma della durata di un anno di Enotecnico** (VI° anno dopo diploma di Perito Agrario)
 - Abbiamo svolto un tirocinio professionale massimo certificato di 18 mesi oppure frequentato un **corso IFTS, corso Alta Formazione o diplomati Periti Agrari che abbiano conseguito un diploma presso un ITS - Istituto Tecnico Superiore;**
 - Abbiamo svolto per un **massimo di 18 mesi una attività tecnica subordinata con mansioni tipiche della professione** (*ad esempio, come dipendente o collaboratore di organizzazioni professionali, consorzi di bonifica, aziende di vendita di beni o servizi per l'agricoltura, cooperative, ecc...*);
 - Aiano conduttori di impresa agricola, agro-alimentare o di trasformazione;

Qualora un soggetto non concluda per intero uno dei percorsi suddetti ha facoltà di sommarli fra loro, per raggiungere globalmente il requisito di *massimo* 18 mesi richiesti per la partecipazione agli Esami di Stato

I MODULI DELLA DOMANDA LI TROVI QUI.

I modelli delle domande, distinti per titolo di studio di accesso, l'elenco delle sedi d'esame ed ogni altra informazione sono scaricabili dal sito istituzionale al link https://www.cnpaonline.it/domanda_esame_stato.php

COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

Via Principe Amedeo n. 23, 00185, Roma

Tel: +39 06 48906713

- e-mail: segreteria@peritiagrari.it - PEC: segreteria@pec.peritiagrari.it

SE SI INCONTRANO PROBLEMI OPPURE PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Inoltra le tue domande inviando una *e-mail* a formazione@peritiagrari.it oppure telefonando agli uffici ai numeri 06 48906713 oppure 328 8136282

PREPARARSI ALL'ESAME

Il Consiglio Nazionale con la collaborazione dei Collegi Provinciali organizzerà **un corso gratuito** di preparazione agli Esami di Stato. Agli iscritti verranno inviate le informazioni relative alle modalità (on line) e al calendario delle lezioni.

GLI ESAMI DI STATO SI TERRANNO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE DAL GIORNO 26 NOVEMBRE.

Gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito agrario e Perito agrario laureato consistono, **per la sessione 2024, in un'unica prova orale (On Line)**, svolta esclusivamente con modalità a distanza, della **durata di 30 minuti**.

Puoi già visionare la piattaforma dedicata su <https://esamidisato.peritiagrari.it>

ISCRIVERSI NELL'ALBO PROFESSIONALE DEI PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

Essere Professionisti dell'area tecnico scientifica agricola, alimentare e ambientale è una scelta che da duecento anni accompagna i processi di crescita e sviluppo del nostro Paese, del nostro MADE IN ITALY. Imprese Agricole, Associazioni, Cooperative, Industrie agroalimentari, Ambiente, tutela e gestione del territorio, consulenze a privati e enti pubblici, gestione del verde pubblico e privato, sicurezza sui posti di lavoro, progettazione e stime, sono solo alcune competenze che da Perito Agrario e Perito Agrario Laureato puoi esercitare.

Competenze vere, che sono riconosciute dal nostro Ordinamento e dalle leggi speciali. **Competenze diverse e più ampie di altri soggetti professionali**.

L'iscrizione nell'Albo dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati rappresenta una scelta vincente e **concreta**, a confermarlo è la storia, la nostra storia.

PER FAVORIRE L'ISCRIZIONE E L'AVVIO DELLA VITA PROFESSIONALE IL PRIMO ANNO DI ISCRIZIONE È GRATUITO

Potrai così incontrare i Colleghi dei Collegi territoriali che ti aiuteranno ad intraprendere il lavoro della TUA vita.

COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

Via Principe Amedeo n. 23, 00185, Roma

Tel: +39 06 48906713

- e-mail: segreteria@peritiagrari.it - PEC: segreteria@pec.peritiagrari.it

ED ANCORA, LA CASSA DI PREVIDENZA NON TEME NESSUN CONFRONTO PER:

- SOLIDITÀ PATRIMONIALE (più di 200 milioni di montanti);
- RENDIMENTI (da anni 3% netto. Primato assoluto fra tutte le Casse di Previdenza private e pubbliche italiane);
- PROVVIDENZE STRAORDINARIE (un vero sostegno agli iscritti)
- SERVIZI AGLI ISCRITTI (Polizza sanitaria per l'iscritto e la sua famiglia, Mutui casa e ufficio ecc.)
- SOSTENIBILITÀ (pensione sicura – garanzia di oltre cinquant'anni)
- CONTRIBUTO INTEGRATIVO al 2% (il più basso fra tutte le Casse di Previdenza)

Comparete i dati della nostra Cassa con quella di altre categorie, i risultati ottenuti sono tali grazie al nostro essere partecipi della famiglia ENPAIA.

COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

Via Principe Amedeo n. 23, 00185, Roma

Tel: +39 06 48906713

- e-mail: segreteria@peritiagrari.it - PEC: segreteria@pec.peritiagrari.it



PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

1929-2019, novant'anni di storia umana e professionale

Periti Agrari Professionisti di una nuova società e economia Green.

Agricoltura, alimenti e ambiente tre comparti che nella storia sono cresciuti e si sono innovati grazie alle professionalità, alle competenze e alla passione di diplomati e laureati degli Istituti Tecnici Agrari, degli ITS, del sesto anno di enologia e delle nostre università agrarie.

Attività professionale

**Legge 28 Marzo 1968 n. 434, così modificata ed integrata dalla Legge 21 Febbraio 1991, n. 54
Art. 2**

Formano oggetto della professione di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato:

- a) la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende;
- b) la progettazione, la direzione ed il collaudo di opere di miglioramento fondiario e di trasformazione di prodotti agrari e relative costruzioni, limitatamente alle medie aziende, il tutto in struttura ordinaria, secondo la tecnologia del momento, anche se ubicate fuori dai fondi;
- c) la misura, la stima, la divisione di fondi rustici, delle costruzioni e delle aziende agrarie e zootecniche, anche ai fini di mutui fondiari;
- d) i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, inerenti le piccole e medie aziende e relativi sia al catasto terreni sia al catasto urbano;
- e) la stima dei tabacchi e lavori nelle tecniche dei tabacchi;
- f) la stima delle colture erbacee ed arboree e loro prodotti e la valutazione degli interventi fitosanitari;
- g) la valutazione dei danni alle colture, la stima di scorte e dei miglioramenti fondiari agrari e zootecnici, nonché le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni;
- h) la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, la direzione e la manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane;
- i) le rotazioni agrarie;
- l) la curatela di aziende agrarie e zootecniche;
- m) la consulenza, le stime di consegna e riconsegna, i controlli analitici per i settori di specializzazione enotecnici, caseari, elaiotecnici ed altri;
- n) le funzioni di perito e di arbitratore in ordine alle attribuzioni sopra menzionate;
- o) la progettazione e la direzione di piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agricolo limitatamente alle medie aziende;
- p) le attività tecniche connesse agli accertamenti, alla valutazione ed alla liquidazione degli usi civici;
- q) l'assistenza tecnica ai produttori agricoli singoli ed associati;
- r) le attribuzioni derivanti da altre leggi;
- s) l'esercizio delle competenze connesse al titolo di specializzazione ottenuto a seguito di regolare corso istituito dallo Stato o dalle Regioni (Così sostituito dall'art. 2, della Legge 21 Febbraio 1991, n. 54).

Ancora competenze...

Verde pubblico e privato, urbano, periurbano e paesaggio

Progettazione, allestimento e manutenzione spazi verdi pubblici e privati; studio di pianificazione urbana e territoriale; direzione parchi e aree protette; monitoraggio, controllo e interventi sulla stabilità del patrimonio arboreo pubblico e privato; utilizzo del martello forestale;

Amministrazione e contabilità, assistenza tributaria e fiscale

Amministrazione del personale dipendente delle aziende agricole; Accredito per i servizi alle aziende agrarie (*iscrizione enti di previdenza e assistenziali, assunzione personale, elaborazione e stampa cedolini paga e contributivi*): INAIL; INPS; Gestione Separata Periti Agrari; Servizi per l'impiego.

Agenzia delle Entrate, incombenze fiscali imprese agricole e loro dipendenti (*Art. 3 c. 3 D.P.R. 322/1998*), gestione versamenti e ricezione modelli 730/4 e presentazione dichiarazione dei sostituti d'imposta modello 770.

Direttiva Nitrati

Decreto 25 Febbraio 2016 del Ministero delle politiche agricole e alimentari e forestali "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato".

Redazione, presentazione Piani di Utilizzazione Agronomica, Piani di Fertilizzazione, redazione pratiche di spandimento in deroga. Applicazione Legge sul contenimento dei nitrati nelle acque superficiali

Art. 61 – 64 cp.c. - CTU - CTP

Abilitazione alla funzione di ausiliario del giudice, detto Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU), per le materie Ambiente, Estimo ecc. scelte dal professionista. Svolgere funzioni di custode e o curatore giudiziale (nomina del Giudice) nella custodia di beni tipo aziende agricole ecc.

Nelle cause giudiziali il Perito Agrario e Perito Agrario Laureato può essere chiamato ad espletare la funzione di Consulente Tecnico di Parte (CTP), cioè assistere le parti in causa e collaborare con il CTU nella stesura di relazioni, pareri, rilievi, ecc. Svolgere funzioni di arbitro giudiziale e/o extragiudiziale con la pronuncia di arbitrati irrituali e/o rituali. Componente Collegi Tecnici nel caso di espropri.



ISCRIVERSI PER CONDIVIDERE IL PIÙ BEL LAVORO DELL'UOMO

(CHI PUÒ ISCRIVERSI E COME CI SI ISCRIVE ALL'ALBO DEI PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI)

Il titolo di Perito Agrario (Perito Agrario Laureato) spetta a coloro che abbiano conseguito il Diploma in un Istituto Tecnico Agrario e l'Abilitazione all'esercizio della professione con tutte le relative specializzazioni e siano iscritti nell'Albo Professionale. (art. 1 Legge 434/68 così come modificata dalla Legge 54/1991)

D.P.R. 7 Agosto 2012 n. 137 – Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del Decreto Legge 13 Agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 Settembre 2011, n. 148, definisce: la Professione Intellettuale Regolamentata:

- Per "Professione Regolamentata" si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di Legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in Ordini o Collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità.
- Per "Professionalità" si intende l'esercente la professione di cui alla lettera a).

PER ISCRIVERSI OCCORRE SOSTENERE UN ESAME DI STATO DOPO AVER CONSEGUITO I TITOLI DI STUDIO DI SEGUITO ELENCATI ED AVER ASSOLTO ALL'OBBLIGO DEL TIROCINIO.

Diploma in Agraria di Scuola Secondaria Superiore

Codice A, se conseguito prima della riforma di "Perito Agrario";

Codice B, se conseguito con il nuovo ordinamento e, relativo:

- Diploma di Tecnico in "Agraria, Agroalimentare e Agroindustria".

I due suddetti titoli, dovranno essere accompagnati della pratica professionale di durata massima di 18 mesi, (oppure essere titolare o contitolare di azienda agricola è requisito equiparabile all'attività tecnica subordinata).

Diploma di Enotecnico - ai sensi del D.P.R. 15 Marzo 1988, n. 88

Diploma IFTS - ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 328/2001

Diploma/Certificato di ITS - Area Tecnologica - Made in Italy - Ambito Sistema Agroalimentare

Laurea triennale professionalizzante.

I corsi di Laurea Triennali - di seguito riportati:

TABELLA "C"

(Tabella A – D.P.R. n. 328/2001)

DIPLomi UNIVERSITARI:

Biotecnologie agro-industriali;
Economia e amministrazione delle imprese agricole;
Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente;
Gestione tecnica ed amministrativa in agricoltura;
Produzioni animali;
Produzioni vegetali;
Tecniche forestali e tecnologie del legno;
Viticoltura ed enologia.

Tabella "2"

Classi di Laurea, D.M. n. 47 del 30 Gennaio 2013

L-2 Biotecnologie
L-7 Ingegneria civile e ambientale
L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale
L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale
L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali
L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari
L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali

Nuove frontiere professionali

Sicurezza e Igiene Alimentare Reg. CE 852/04 e altre normative.

Redazione Piani di autocontrollo; Formazione di personale alimentarista (*vedi normative regionali*)

Elaborazione e valutazione etichette alimentari ai sensi del Reg. CE 1169/11; Elaborazione valori nutrizionali.

Redazione procedure di tracciabilità degli alimenti, ai sensi Reg. CE 178/02. Campionamento per matrici ambientali e alimentari, analisi.

Consulenza apertura nuova attività ai sensi del D.Lgs 126/2016;

Nomina PCQI (*Preventive Controls Qualified Individual*) e redazione del Food Safety Plan per aziende che esportano negli USA, previo conseguimento dei titoli previsti dalla normativa FSMA (*Food Safety Modernization Act*) emanata dalla FDA (*Food and Drug Administration*)

Certificatore si sistemi di qualità dei processi e dei prodotti agroalimentari.

Pianificazione territoriale (Piani del Governo del Territorio) normative regionali.

Stesura relazioni e studi settore primario.

Redazione pratiche AIA - Autorizzazioni Integrate Ambientali;

redazione VAS – Valutazione Ambientali Strategiche;

Redazione certificazioni V.A.M. – Valutazione Ambientali Minime;

Relazioni agronomiche per bonifiche e per realizzazione pozzi irrigui;

Gestione Consorzi irrigui e di bonifica.

D.Lgs 9 Aprile 2008 n. 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”

Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

Redazione Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI) e POS;

Piani di evacuazione ed emergenza;

Nomina RSPP (*Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione*) esterno previo conseguimento dei moduli A e B;

Nomina coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSP, CSE) previo conseguimento di specifico corso di formazione. Formazione sicurezza sul lavoro in accordo con quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 6 Marzo 2013;

Indagini rischi fisici, chimici e biologici (*rumore, vibrazioni, qualità dell'aria ecc.*);

I Collegi territoriali sono autorizzati ad organizzare corsi per la formazione di RSPP e ASPP.

Energie rinnovabili: Eolica, Solare e Biomasse.

Partecipazione alla progettazione; monitoraggio e gestione degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili.

Direttiva UE 2010/31 – D.Lgs 192/2005 - Leggi regionali.

Certificazione energetica degli edifici.

Decreto 22 Gennaio 2004 (P.A.N. - Piano di nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari);

Attività di consulente, soggetti competenti alla realizzazione delle attività formative e di valutazione, controlli attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari (*i certificati di abilitazione sono rilasciati dalle regioni*);

Assistenza tecnica e controllo delle imprese agricole che seguono linee produttive dell'agricoltura integrata e biologica.

PAC (Politica Agricola Comunitaria)

Consulenza, elaborazione, presentazione documenti previsti dalle Agende pluriennali dell'U.E. in materia di: sostegno al reddito; Misure di Mercato e Programmi di Sviluppo Rurale.

Consulta
il nostro portale.
Bastano pochi click:
www.peritiagrari.it
Chiedi e parla con il
Presidente.



Inquadra i codici con la fotocamera del tuo smartphone per navigare nei nostri siti.

periti agrari

— fondazione —

enpaia



LA NOSTRA CASSA DI PREVIDENZA

La Gestione Separata Periti Agrari

I Periti Agrari e i Periti Agrari Laureati che esercitano attività autonoma di libera professione, sono obbligatoriamente iscritti alla Fondazione ENPAIA Gestione Separata Periti Agrari.

La nostra Cassa di previdenza applica il principio contributivo, cioè l'iscritto acquisisce il diritto alla pensione pari alle somme obbligatoriamente versate e rivalutate, che concorrono a formare il montante. I Contributi Soggettivi, rivalutati ogni anno costituiscono il montante sul quale viene calcolata la Pensione.

Le aliquote

Il **Contributo Soggettivo obbligatorio è pari al 10%** del reddito professionale netto.

Se l'iscritto ha compiuto i 70 anni è pensionato e continua l'attività professionale versa un **Contributo Soggettivo pari al 5%**.

Il professionista iscritto ha la facoltà (ogni anno) di versare un'aliquota contributiva variabile (contributo soggettivo), più alta per avere una pensione migliore, dal 12% al 30% del reddito professionale netto.

Ai nuovi iscritti che non hanno compiuto i 35 anni è riconosciuta, per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi, la facoltà di versare un contributo minimo, se il reddito imponibile non supera Euro 10.000,00, pari al 50% del minimale (Euro 300,00 più rivalutazione).

A coloro che si iscrivono entro due anni dall'aver sostenuto l'esame di stato, è riconosciuto, per il primo anno di iscrizione, la facoltà di versare un contributo minimo, pari a Euro 100,00 più rivalutazione.

Contributi Integrativi destinati alla gestione della Cassa di Previdenza e ad alcuni servizi per gli iscritti.

È dovuto alla Cassa il **Contributo Integrativo**, applicato su tutti i corrispettivi che concorrono a formare il reddito dell'attività professionale, oggi **pari al 2%**.

Ogni informazione sui diritti/doveri dell'iscritto è riportata nel **Regolamento della Gestione Separata Periti Agrari** – sito ENPAIA.

Una Cassa di Previdenza giovane e solida

Siamo una delle ultime nate (D.Lgs 103/1996). **Abbiamo scelto di "entrare" nella famiglia dell'ENPAIA** (Cassa che vanta una storia quasi secolare e che ha una solidità unanimemente riconosciuta dal Parlamento e da tutti gli enti pubblici e privati), con la formula della Gestione Separata. L'organizzazione altamente professionale di Enpaia ci ha accompagnato e supportato nel partire col piede giusto e vantare risultati che ci inorgogliscono, avendo raggiunto primati assoluti per solidità (**sostenibilità a 50 anni**), per rendimenti e per un nuovo welfare a favore degli iscritti.

Un investimento per il domani

L'ENPAIA Gestione Separata Periti Agrari può vantare rendimenti superiori all'inflazione, da primato assoluto in Italia, garantendo così il montante e il nostro investimento per la vecchiaia. **La Cassa ha un alto tasso di riserve** che garantiscono la copertura di qualsiasi condizione anomala dei mercati finanziari e una sostenibilità oltre i cinquant'anni. La rivalutazione dei montanti, da sempre, ci pone ai vertici fra tutte le Casse di Previdenza italiane.

Per ogni informazione visita il nostro sito

www.enpaia.it - Gestione Separata Periti Agrari



LA GESTIONE SEPARATA PERITI AGRARI PROVVEDE AD EROGARE A FAVORE DEGLI ISCRITTI:

PENSIONI DI VECCHIAIA, PENSIONI DI ANABILITÀ,
PENSIONI DI INVALIDITÀ, PENSIONI AI SUPERSISTITI,
INDIRETTA O DI REVERSIBILITÀ, INDENNITÀ DI
MATERNITÀ, PROVVIDENZE STRAORDINARIE,
CONTRIBUTI PER LA STIPULA DI POLIZZA SANITARIA
E POLIZZA PROFESSIONALE (in via di definizione),
MUTUI PER ACQUISTO CASA E UFFICIO.

GUIDA SCUOLE SUPERIORI PERITI AGRARI e PERITI AGRARI LAUREATI

... più di novant'anni di storia umana e
professionale

Periti Agrari

Professionisti di una nuova società
ed economia green.

Agricoltura, alimenti e ambiente
tre comparti che nella storia sono
cresciuti e si sono innovati
grazie al nostro lavoro!

SCOPRIAMO INSIEME NUOVE PROFESSIONI!



LA FIGURA DEL PERITO AGRARIO E LE SUE COMPETENZE

Il Perito Agrario in pochi lo conoscono, ma tutto il mondo agroalimentare ne apprezza le qualità professionali.

È, certamente, **il lavoro più bello del mondo** e le sue radici si perdono nella millenaria storia italiana.

Se senti parlare di **PAC** (Politica Agricola Comunitaria), **agricoltura sostenibile**, **Agenda ONU 2030**, **transizione ecologica**, politica ed economia green; abbattimento degli impatti inquinanti nelle città, promozione delle energie rinnovabili, di verde pubblico e privato, coltivazioni e allevamenti biologici; gestione agronomica, progettazione e gestione delle aziende agrarie, produzione vino e olio; sicurezza, igiene e certificazione degli alimenti; catasto, stime degli immobili e terreni; prodotti agricoli e tutti i mezzi aziendali:





LÌ C'È UN PERITO AGRARIO.

Tutto questo fa parte del mondo dei Periti Agrari!

Il **titolo di Perito Agrario** spetta a coloro che abbiano conseguito il Diploma in un Istituto Tecnico Agrario, abbiano l'abilitazione all'esercizio della professione e siano iscritti all'Albo Professionale.



PERCORSO DI STUDI

Dopo il Diploma, potrai scegliere tanti indirizzi diversi per specializzarti in quello che più ti piace e **diventare un perito agrario** a tutti gli effetti!

Puoi decidere di proseguire gli studi con:

- **VI anno di enologia;**
- **IFTS** (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore);
- corso di **Alta Formazione;**
- **ITS** (Istituto Tecnico Superiore);
- **percorso universitario;**

con questi Titoli di studio dovrai, poi, sostenere l'Esame di Stato per poterti abilitare, cioè per esercitare la libera professione (puoi consultare il sito **www.peritiagrari.it** per scoprire le date degli Esami).





**Sicurezza e
Igiene Alimentare**



**Pianificazione
territoriale**





**Energie rinnovabili: Eolica,
Solare e Biomassa**



**P.A.N. - Piano nazionale
per l'uso sostenibile
dei prodotti fitosanitari**



**PAC (Politica Agricola
Comunitaria)**



ISTITUTO TECNICO SUPERIORE (ITS)

È la nuova via che favorisce l'**acquisizione di competenze altamente qualificate** e specializzate per poter intraprendere da subito le sfide del **lavoro** e della **libera professione**.

Ha **durata minima di quattro semestri** (2 anni).

È un titolo che a breve sarà ufficialmente riconosciuto e spendibile sia negli enti pubblici, sia per il comparto agroalimentare.

LAUREE ABILITANTI

Nel 2021 il Parlamento ha approvato la **Legge n. 163** che istituisce le **lauree abilitanti**.

Sono **percorsi universitari triennali** che permettono di farti iscrivere al Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati **SENZA** dover sostenere l'Esame di Stato.

In che modo?

Presentando la tua **tesi** ad una **Commissione** composta da **docenti universitari** e **professionisti**.

Il Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati considera le lauree abilitanti "**il ritorno al futuro**" della nostra **professione!**



TROVA PAROLE

F S M U N I V E R S I T A F
O A O S C A R L I B G M C O
T Z L S I V X A N T I R B L
I Z C O T M F C N I E D E A
R E G I E E M O O T N R F V
E R N C H L N Q V A E U S O
P U A G R A R I A T O B A R
O C I G O L O I B S R F R O
V I G D H E T G I I O H U V
C S R T O I A F L D L E T C
S Q E H A M B I E N T E A S
B D N P R O F E S S I O N E
R A E T O I T N E M I L A R
A L L E V A M E N T I X O A

Cercate nello schema tutte le parole elencate in colonna. Le parole possono trovarsi in orizzontale, in verticale o in diagonale. (da sinistra a destra o viceversa, dall'alto in basso o viceversa).

Parole

AGRARIA
ALLEVAMENTI
ALIMENTI
AMBIENTE
BIOLOGICO
ENERGIA
IGIENE
ITA

LAVORO
NATURA
PERITO
PROFESSIONE
RINNOVABILE
SICUREZZA
SOSTENIBILE
UNIVERSITÀ



Ministero della Giustizia
COLLEGIO NAZIONALE
PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI



**Vieni a trovarci
sul nostro sito!**

periti**agrari**
— *fondazione* —
enpaia

Contatti:



www.peritiagrari.it
www.enpaia.it
<https://peritiagrari.enpaia.it>



0648906713

**Seguici anche
sulle nostre pagine social!**

